

La mia azione più bella non è stata un goal, ma un passaggio
Eric Cantona da *Il mio amico Eric* di K.Loach

L'ANALISI DEL D.N.A.

1.PREMESSA

Un Congresso che si propone di modificare lo Statuto di una Associazione di natura sindacale, e quindi, *latu sensu*, politica e che non voglia limitarsi ad un mero *maquillage* normativo, deve partire dalla consapevolezza che attraverso lo strumento fondativo prende corpo il come dell'azione per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Lo strumento, il come appunto, non è neutro, e deve essere pensato tenendo presente il contesto culturale, politico e sociologico nazionale (ma anche extranazionale), pur nella consapevolezza dei limiti di un siffatto approccio, **in assenza di** molti elementi oggettivi (dati statistici *in primis*) **che consentano** una disamina più raffinata.

A monte dell'elaborazione normativa delle modifiche statutarie è, pertanto, **opportuna una verifica** e una ridefinizione degli obiettivi, del modus agendi e della struttura dell'Associazione nell'attualità della professione e del contesto come sopra definito.

Ho **utilizzato** per la stesura della presente premessa il brogliaccio di un testo dal titolo analogo che avevo preparato per il Direttivo della mia segreteria in prossimità del Congresso di Rimini **2006, augurandomi che queste** osservazioni, unitamente alle proposte di modifica allegate, **servano da** spunto per una riflessione e una proposta da sviluppare in ciascuna sede e nel Congresso.

Come leggerete ho cercato di assemblare molto del materiale prodotto in A.N.F. che, mi pare, ha una sua utilità per il presente dibattito.

Ringrazio i più saccheggianti: Antonio Leonardi, Cesare Piazza e i molti altri che sicuramente dimentico.

2. LA POMIGLIANO DELL'AVVOCATURA

Un aspetto di novità assoluta, nella sua concreta realtà attuale rispetto alla pregressa incombenza virtuale, è la crisi del modello di Welfare State, laddove la necessità di mantenere un livello di competitività economica accettabile ha comportato, in Europa e nel mondo occidentale industrializzato, l'erosione del sistema di sicurezza che le politiche più aperte avevano elaborato ed attuato.

Il frutto paradossale della libera circolazione delle merci è di aver creato una sorta di *dumping* sociale indotto: le nazioni commercialmente più aggressive hanno un costo del lavoro e della sicurezza sociale assai basso e ciò permette l'abbattimento dei prezzi.

In occidente, per mantenere un accettabile livello di competitività ed evitare massicci fenomeni di delocalizzazione, si perdono conquiste salariali e di sicurezza sociale che si ritenevano consolidate o appena acquisite.

Di ciò è emblematico il caso di Pomigliano e della Fiat, con un modello, che, a prescindere da quel che singolarmente se ne può pensare, espone in termini assolutamente chiari le due esigenze contrapposte e sempre meno sintetizzabili: la tutela dei diritti del lavoratore (soprattutto nella modifica della qualità del lavoro) e la certezza della capacità produttiva (in termini di convenienza del rapporto costo/produzione).

Il fenomeno è destinato a non essere isolato ed è in linea con il sempre maggiore depotenziamento delle leggi statali ad opera dell'economia globale [1].

La crisi finanziaria mondiale, poi, ha ridato forza al governo extrastatale, nella determinazione delle linee di condotta dei singoli Stati e, in ciascuno di essi, alla reviviscenza del potere centrale, in termini di indirizzo e di controllo, nel governo dell'economia.

I vincoli di bilancio e di contenimento della spesa pubblica sono ineludibili, pena il rischio di implosione del sistema economico interno come in Grecia, se va bene, o il vero e proprio *default*, se va peggio, come in Argentina.

Tutto questo non è indifferente per la Giustizia, e per l'avvocatura in particolare, **che** si trova a dover fare i conti anche, ma non solo, con due transizioni epocali: il depotenziamento della tutela giurisdizionale pubblica e l'impossibilità oggettiva di ottenere risorse statali sufficienti per essa.

La deriva che stiamo vivendo è assolutamente conseguenziale a queste premesse.

Per una associazione sindacale che tutela l'avvocatura è il momento di una seria riflessione su chi rappresenta (meglio: su chi vuole rappresentare), e su come **vuole svolgere questa rappresentanza e verso quale obiettivo.**

A ciò si aggiunga che *“l'affermarsi delle nuove incertezze connesse all'economia della globalizzazione ha determinato la nascita di una vera e propria società del rischio lavorativo, reddituale, sanitario e, più in generale, sociale”* [2] e le professioni, già soggetti a tutela attenuata, sono le più esposte a questo rischio.

3. LA SCONFITTA DELLE LIBERLIZZAZIONI

LA tendente terziarizzazione del modello produttivo italiano ha portato alla nascita di una miriade di nuove professionalità e, quindi, di nuove professioni, che rivendicavano un proprio autonomo spazio per mera competenza di materia, eliminando, nei limiti del possibile, le riserve che la legge ha sempre attribuito alle cd. professioni protette e aspirando ad una nuova e autonoma collocazione nel quadro nazionale.

L'idea europea di libera concorrenza e circolazione dei servizi era il grimaldello per cercare una normazione più avanzata, che limitasse o riducesse il tradizionale modello ordinistico.

I professionisti della conoscenza, nuova figura emergente del contesto socio economico, si presentavano ancora all'esterno in modo frammentato ed erano ben lungi dall'acquisizione di quella coscienza di sé che dovrebbe farne la quinta gamba, secondo la definizione di Prandstraller, dell'economia.

Quella che a Rimini individuammo come fase di assestamento e di redistribuzione delle quote di mercato in atto, anche per il dinamismo delle professioni emergenti con l'appoggio, più o meno consapevole, di molte realtà economiche e politiche, che nella liberalizzazione di tariffe e competenza e nella nuova regolamentazione delle professioni vedevano un nuovo campo di utenza, è stata bruscamente superata dalla realtà.

Le professioni ordinistiche si sono arroccate a difesa del modello esistente, con l'indubbio appoggio delle rispettive basi, invertendo la logica precedente e valorizzando la loro *presunta* funzione pubblicistica nella tutela della qualità professionale dei propri iscritti, rafforzando così la propria centralità: sotto questo

aspetto è sintomatica l'intera vicenda della formazione e dell'aggiornamento professionale, almeno per quanto riguarda l'avvocatura.

Oggi nessuno parla più di superamento del sistema ordinistico, che, anzi, è diventato sempre più importante, sia in funzione di rappresentanza degli interessi di categoria, sia nella funzione più strettamente istituzionale di tenuta degli Albi che la legge, ma anche le interpretazioni giurisprudenziali, tendono continuato ad allargare.

L'idea di Rimini è, oggi, sconfitta e all'orizzonte non si vedono alternative: è **necessario** quindi, in termini oggettivi, a prescindere dalle idee di ciascuno (personalmente continuo a sperare...), considerare anche l'interlocuzione/partecipazione al modello ordinistico come uno dei compiti dell'Associazione.

4. L'INTERLOCUZIONE CON LA POLITICA

La crisi della politica è soprattutto crisi di progettualità sociale, laddove gli interessi delle categorie trovavano ascolto in ragione del rilievo che ciascuna di esse aveva per il raggiungimento dei fini ultimi di ciascuna area politica, anche, a volte in termini di scambio: la *boutade* secondo cui i vecchi governi della Prima della Repubblica non si interessavano alla lotta all'evasione fiscale per le professioni in cambio del consenso acritico, aveva, nel paradosso, un fondamento di verità.

L'attuale deriva della politica, per ragioni che qui non interessa analizzare, vede il rafforzamento di un nuovo corporativismo, dove le maggioranze politiche assumono la funzione di mediare il conflitto tra le contrapposte corporazioni.

Non basta, nelle moderne democrazie, per garantire la governabilità, la sola rappresentanza degli interessi: le forze politiche *“devono riconoscere anche la rappresentanza corporativa, cioè la legittimazione delle corporazioni a contrattare con lo Stato, che governa l'insieme della società attraverso l'intermediazione degli interessi” [3].*

Corollario di questa premessa è che l'efficacia del modello neo-corporativo di Stato è realizzabile solo se la legittimazione a contrattare è riconosciuta a organizzazioni di interessi a forte coesione interna, in grado di far rispettare gli accordi raggiunti sia dai propri componenti sia dalla controparte [4].

L'osservazione è pertinente per il mondo delle professioni, solo a considerare i tentativi di accreditamento degli Ordini Professionali nel loro insieme (CUP), della

parte sindacale (Confprofessioni) e, nell'Avvocatura, del CNF e dell'OUA: il che ci riporta al problema della rappresentanza.

Va osservato, da ultimo, come l'Avvocatura sia riuscita a sublimare il modello neo-corporativo: la gestione della riforma della legge professionale voluta dall'Avvocatura (dal C.N.F.) che dovrebbe (o avrebbe dovuto) essere approvata *de plano* dal Parlamento, in veste meramente notarile. È particolarmente significativa

5. NUOVI MODELLI DI RAPPRESENTANZA: DAL PANSINDACANDALISMO ALLA SPECIALIZZAZIONE

Da quanto detto consegue, come elemento di concreta novità, l'assunzione della centralità del C.N.F., donde la maggiore coscienza delle preminenti funzioni esterne, di garanzia della collettività rispetto a esigenze sociali, con l'impegno all'esercizio di funzioni pubblicistiche, come il controllo deontologico sulla formazione e aggiornamento; la cooperazione per l'antiriciclaggio; la gestione della difesa d'ufficio e dell'accesso al patrocinio a spese dello stato; le prospettive d'impegno nel sistema alternativo; il lavoro nella formazione dei professionisti per l'accesso e permanente.

Queste funzioni, tutte esercitate per la collettività, portano con sé anche la rappresentanza della categoria. [5]

Lo stesso principio, con la rivendicazione di un proprio livello di autonomia e senza riconoscimento di subordinazione verso il C.N.F., vale per il reticolo ordinistico locale.

Questo fatto, considerato in sé, va tenuto presente per determinare il raggio di azione dell'Associazione.

La nuova centralità ordinistica ha portato al definitivo collasso di quel contenitore a composizione mista (congresso giuridico Forense) che **avrebbe dovuto** esaltare la funzione e il ruolo dell'associazionismo sindacale di fatto, svilito, **senza voler qui entrare nel merito delle responsabilità**, anche dal fallimento dell'organo apicale (OUA) che ne ha surrogato, nella ricerca del proprio spazio, la funzione.

L'assemblea del Congresso costituita dai componenti eletti dagli Ordini doveva essere l'Organo sovrano, **mentre**, ed è noto, l'OUA doveva essere il "braccio armato".

In realtà sin dall'inizio le altre associazioni hanno rivendicato autonoma visibilità e soggettività politica, prendendo le distanze dell'Organismo, non **accettandolo come** luogo delle mediazioni e dell'elaborazione comune.

La caratteristica genetica dell'ente, poi, lo ha reso particolarmente debole perché, da un **lato**, la natura volontaria strida in un quadro che porta a far coincidere la funzione istituzionale con la rappresentanza politica, secondo uno schema di stretta matrice ordinistica, e, dall'altro **lato**, la mancanza di autonomia finanziaria lo rendeva esposto alle influenze degli Ordini che pretendono, come corrispettivo della dazione, una visibilità o una centralità più o meno intensa a seconda della consistenza numerica.

La base territoriale, **saldamente** ancorata agli ordini, esprime di fatto una classe dirigente attenta a una visione generale fortemente corporativa, ma tutta piegata e dimensionata sulle istituzioni ordinistiche, che non possono, per principio, essere messe in discussione, imponendo una pregiudiziale ad un ente politico non di poco conto.

Il mondo associativo, da parte sua, opera la propria distinzione solo in termini di bassa progettualità, nella politica contingente, senza uno **sguardo** di insieme che, almeno sulla carta, dovrebbe essere il pregio, e il limite, di una **visione** generalista.

La composizione sociale dell'Avvocatura è sicuramente condizionante, perché il consenso si ottiene salvaguardando gli interessi della categoria: il problema è che questa difesa dell'esistente si muove solo in una logica di sopravvivenza reddituale, dove la riflessione sulla funzione e il ruolo attuale dell'Avvocatura vengono esibiti più come pretesti *ad colorandum* che come essenza.

Forse non è un caso che l'inefficienza del sistema giustizia **sia** sempre più subita, senza grandi problemi, mentre la prima linea della difesa si attesta su improbabili richieste di esclusive e privilegi.

Fino a poco tempo fa, buona parte delle istituzioni e delle associazioni si rincorrevano sul terreno del pansindacalismo, unico cemento di una categoria che non vuol riflettere sulla realtà e dei mutamenti sociali e culturali, con un pluralismo delle professionalità nell'ambito dell'esercizio di una attività di difesa e consulenza legale.

La difesa degli interessi è, pertanto, spostata sulla parte più debole della categoria (giovani, redditi bassi, ecc.), tendenzialmente conservatrice, ma più consistente base elettorale per percorsi politici più o meno lunghi.

Il vero elemento di novità è rappresentato dalla maggiore determinazione con cui le associazioni specialistiche, grazie anche alla proposta di legge di riforma professionale, cercano di monopolizzare la formazione e l'aggiornamento con il riconoscimento della specializzazione, con una prospettiva che è al tempo stesso commerciale (la creazione di una società *ad hoc* lo testimonia), istituzionale (la deriva verso gli albi separati) e politica (l'interlocuzione esclusiva sulla materia specifica, sul modello dell'UCPI). [6]

Una associazione generalista non può rinunciare all'idea, a suo tempo elaborata nella suggestione dell'Art.8 del DDL Mastella, di attrezzarsi con le opportune modifiche statutarie, per avere, accanto alla rappresentanza, anche i caratteri necessari per potere essere riconosciuta nel campo della formazione e della specializzazione, magari anche con accordi con altre associazioni specialistiche meno radicate nel territorio.

Rimane infine la partecipazione a Conprofessioni che, sulla carta, appare l'associazione dove il ritorno a favore degli studi professionali dovrebbe essere immediato (e misure come il finanziamento per la formazione dei dipendenti e per il sostegno dell'occupazione ne sono la conferma), anche se sconta ancora un *deficit* di strategia politica e l'appiattimento su un modello di relazioni sindacali (la costruzione della bilateralità) che non è sufficiente, per la diversità delle condizioni di esercizio della professione nelle varie zone del paese, per un completo supporto della categoria.

Il riconoscimento di parte sociale deve imporre la rappresentanza di Conprofessioni in luogo dei vari CUP o CNF per le materie di stretto interesse sindacale, attuandosi in tale contesto la *mission* dell'Associazione.

6. LE MODIFICHE STATUTARIE

Delineati i campi di intervento bisogna passare a elaborare, attraverso le opportune modifiche statutarie, gli strumenti operativi e il sistema dei pesi e contrappesi interni che, in una federazione, è particolarmente delicato, riguardando la distribuzione dei poteri tra gli organi centrali, il rapporto centro-periferia e l'innesto delle specializzazioni.

La mia è un'ipotesi di lavoro, senza pretesa di esaustività, ma con il tentativo di mantenere una logica interna coerente con le premesse esposte.

Innanzitutto va valorizzata l'investitura del Segretario come organo esecutivo, affiancandogli un ufficio di segreteria scelto direttamente da lui.

Il Consiglio Direttivo viene allargato e composto dall'Ufficio di Segreteria e di un egual numero di membri eletti dal Consiglio nazionale, cui vanno aggiunti i responsabili delle macroaree e i coordinatori regionali.

Funziona da vero e proprio organo consultivo, in un confronto con il Segretario e possono essergli delegate da questi compiti e mansioni. Con una maggioranza qualificata, in caso di dissenso, può chiedere la convocazione del Consiglio Nazionale con la richiesta di dimissioni del Segretario.

Il Consiglio Nazionale viene leggermente ridimensionato e riunito con minor frequenza, ma resta come organo di controllo sulle decisioni del Segretario e del Consiglio Direttivo, che nomina e rimuove.

Alle istituende macroaree si è cercato di dare autonomia finanziaria, decisa dal Consiglio Nazionale in sede di approvazione del bilancio, con il controllo del Tesoriere, organo autonomo.

Altre proposte di modifica riguardano maggiori puntualizzazioni normative rispetto al testo vigente.

7. L'IMPORTANTE E' ORA!

Penso che una revisione statutaria di carattere rifondativo avesse necessità di un maggior dibattito e approfondimento, considerato che all'interno di A.N.F. se ne è parlato da tanto tempo senza mai arrivare a conclusioni certe.

La parte qui più trascurata, quella più eminentemente politica, necessitava di un ampio dibattito preparatorio sulla collocazione dell'associazione, la scelta degli interessi da difendere, il modello di rappresentanza così da adeguare al meglio gli strumenti statuari agli scopi dell'associazione.

Questo però non può essere l'alibi per non mettere mano allo Statuto, accontentandosi di poche marginali modifiche nella convinzione che quello attuale sia già sufficiente al raggiungimento degli scopi.

Bisogna evitare che il cambiamento venga bloccato da quel fenomeno psicosociale che si chiama *svalutazione iperbolica del futuro*, teoria che si fonda sulla constatazione che per la maggior parte delle persone il valore dei beni futuri è troppo basso per indurli a scelte razionali. Si è consapevoli che, nel mantenere

lo *statu quo*, si fa una scelta sbagliata, ma l'ipervalutazione del presente conduce a farla lo stesso. [7]

Questo Congresso è un'occasione da cogliere per ridare nuovo slancio all'attività dell'Associazione.

Bologna, 31 Agosto 2010

Avv. Bruno Sazzi

[1] Così Galgano “Le insidie del linguaggio giuridico” Il Mulino

[2] A. Santoro “Quell’evasione...” Sole 24 ore 27.8.2010

[3] Galgano “La forza del numero e la legge della ragione” Il Mulino, pagg. 174

[4] Galgano *ibidem*

[5] “la natura (del CNF) è quella di un ente pubblico, come tale preposto alla tutela di interessi pubblici, primariamente l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione. La natura, inoltre, è quella di un ente rappresentativo, esponente della categoria, e legittimato proprio dalla funzione rappresentativa svolta” da Osservazioni sulla segnalazione AGCM... in Rassegna Forense 2/2009 pag- 294

[6] Singolare che il percorso delle associazioni specialistiche sia stato quello da noi delineato, soprattutto in occasione della discussione sulla riforma delle professioni nel DDL Mastella. Si confronti con quanto segue : “... In entrambi i casi (svolgimento della funzione giurisdizionale e della funzione di consulenza, n.d.r.) devono trovare valorizzazione le specializzazioni, da spendere all’esito di percorsi formativi specifici e continui. In questa ottica la funzione e la natura dell’ordine territoriale dovranno essere ripensate, anche in una nuova dimensione e composizione (per numero di consiglieri ed estensione territoriale), privilegiando la sua funzione pubblica e cioè la tenuta dell’albo, la gestione delle difese di ufficio, la gestione del patrocinio a spese dello Stato, e la definizione e controllo – mediante oggettiva verifica – dei percorsi formativi accreditati, lasciando alle associazioni, specialistiche e non, il compito di formare, preparare presentare la qualità professionale e deontologica del proprio iscritto, riverberando su questi la qualità ed efficienza dell’attività associativa, sul modello dei “Bar” americani. Le associazioni dovranno essere di natura privata ma avere caratteristiche tali da poter essere accreditate presso le Istituzioni (Ministero o CNF) e soggette al controllo, per il

mantenimento dell'accredito, da parte del consiglio dell'ordine territoriale. ... Ogni associazione definirà poi le regole deontologiche affinché il proprio associato possa mantenere l'iscrizione, mentre il Consiglio dell'Ordine, in funzione disciplinare e composizione ultraterritoriale, dovrà decidere sugli illeciti rilevanti e finalmente tipizzati (anche per provvedimento cogente) che escludano il mantenimento dell'iscrizione all'Albo" (in Rivista degli Avvocati Italiani 2/2008)

[7] Così Ricolfi "Il sacco del Nord" Guerini editore

Statuto

1 - Costituzione

- I. E' costituita, con sede in Roma, l'associazione nazionale degli avvocati italiani, denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE, con la sigla A.N.F.
- II. Ad essa possono aderire anche i praticanti avvocati.

2 - Scopi

- I.

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE, in autonomia e indipendenza da qualsiasi movimento, o partito politico, od organizzazione sociale; e con esclusione di ogni scopo di lucro.

 - A. promuove e rafforza il processo di realizzazione della rappresentanza unitaria dell'avvocatura italiana
 - B. opera per l'affermazione del diritto inviolabile di azione e di difesa quale contenuto essenziale della libertà dei cittadini, e presupposto fondamentale per lo sviluppo democratico del paese nel rispetto dei principi costituzionali; attuando ogni iniziativa diretta ad eliminare gli ostacoli di ordine giudiziale ed economico che impediscono o rendono difficile il diritto di azione e di difesa, anche realizzando

forme di patronato difensivo, gestite esclusivamente dalle istituzioni forensi, per la difesa dei più deboli

- C. si adopera per garantire ad ogni cittadino un'equa e pubblica udienza davanti ad un giudice indipendente ed imparziale, costituito secondo legge, al fine della determinazione in tempi ragionevoli sia dei suoi diritti e doveri sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta impegnandosi inoltre perché sia data piena attuazione all'art. 111 della Costituzione in tutti i procedimenti.
- D. svolge la propria attività in armonia con le linee di sviluppo della collettività europea, in rapporto con le associazioni forensi e partecipando ad organismi internazionali
- E. svolge funzioni di tutela sindacale a favore degli iscritti e, indirettamente, di tutti gli avvocati.
- F. si impegna nella individuazione degli interessi e degli obiettivi comuni a tutte le libere professioni intellettuali, cooperando, per la tutela ed il raggiungimento degli stessi, con tutti i soggetti rappresentativi delle dette professioni.
- G. si impegna affinché:
 - 1) si realizzi un modello giurisdizionale tendenzialmente unico che, nell'equilibrio delle separate funzioni dell'avvocatura e della magistratura, contribuisca a realizzare la legalità
 - 2) siano salvaguardati i principi di terzietà, indipendenza ed autonomia del giudice e della piena responsabilità di tutti i soggetti del processo
 - 3) sia riconosciuto il rango costituzionale dell'esercizio della difesa e sia costituita l'avvocatura come ordine autonomo ed indipendente, partecipe a pieno titolo sia allo studio ed alla formazione delle norme che interessano la giustizia sia alla gestione dell'amministrazione giudiziaria a livello nazionale e territoriale
 - 4) siano tutelati il prestigio e gli interessi morali ed economici degli avvocati nonché dei giovani che intendono avviarsi alla professione, attraverso:
 - a) una rigorosa formazione professionale correlata a un costante processo di aggiornamento anche a livello di diritto comunitario e di conoscenza dei sistemi giudiziari dell'unione europea

b) un adeguato sistema di remunerazione e di sicurezza sociale per i professionisti forensi

c) un rigoroso controllo dell'esercizio della professione forense sulla base di una deontologia codificata .

H. favorisce la tutela dei diritti attraverso l'accesso dei cittadini alla giustizia

I. promuove la formazione e l'aggiornamento professionale, nonché ogni altra iniziativa per il miglioramento della qualità ed affidabilità delle prestazioni intellettuali rese dagli studi legali, contribuendo all'approfondimento ed alla divulgazione dei problemi della società moderna per adeguare il diritto sostanziale e processuale alle esigenze della collettività nazionale nel contesto europeo, anche istituendo biblioteche e videoteche a disposizione degli associati.

J. promuove le specializzazioni individuate dalla legge e/o dai regolamenti del C.N.F. attraverso l'istituzione di sezioni specializzate per l'aggiornamento e la formazione degli iscritti. K. promuove iniziative, organizza seminari ed incontri sulle suddette attività, ivi comprese quelle inerenti la tutela generale sia dei diritti sia degli interessi diffusi dei cittadini, favorendo interventi stragiudiziali e giudiziali per la riaffermazione e tutela degli stessi.

G. partecipa ad enti, associazioni e fondazioni che svolgano attività ed abbiano scopi analoghi ai propri, promuovendone la costituzione.

3 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione Nazionale Forense è costituito dai contributi dei soci, dai beni acquistati con questi contributi nonché da eventuali legati e donazioni.
2. ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo.
3. Entro il mese di febbraio, il segretario generale, o il suo delegato alla tesoreria, nella prima riunione del consiglio nazionale convocata nel corso di ciascun anno solare, presenta il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso ed il bilancio preventivo per l'esercizio iniziato, entrambi corredati dalla relazione del collegio dei revisori dei

conti. Tali atti sono messi a disposizione di tutti i soci che ne possono liberamente ottenere copia.

4. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge .
5. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
6. In caso di scioglimento dell'Associazione Nazionale Forense e di sua estinzione il consiglio nazionale nominerà un liquidatore il quale al termine della liquidazione devolgerà il patrimonio utile netto residuo all'ente, istituzione o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 23.12.96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

4 - Soci dell'Associazione Nazionale Forense

I.

Sono soci dell'Associazione Nazionale Forense tutti gli avvocati e i praticanti avvocati, regolarmente iscritti all'ordine ed esercenti effettivamente la professione, nonché gli avvocati titolari di pensione erogata dalla Cassa Forense, che appartengono ad un'associazione territoriale di cui al successivo art. 5, aderente all'Associazione Nazionale Forense ed operante nel circondario dell'ordine di iscrizione.

II.

Ove nel distretto dell'ordine di iscrizione non operi alcuna associazione aderente all'Associazione Nazionale Forense l'iscrizione individuale è ammessa presso la sede centrale dell'Associazione Nazionale Forense.

5 - Associazioni territoriali aderenti all'Associazione Nazionale Forense

I.

Possono aderire all'Associazione Nazionale Forense, previa richiesta accolta dal consiglio nazionale, le associazioni e i sindacati territoriali forensi che siano costituiti da almeno 10 iscritti che condividano gli scopi, gli obiettivi e le iniziative dell'Associazione Nazionale Forense.

- II. Le associazioni ed i sindacati territoriali aderenti hanno autonomia regolamentare, amministrativa e patrimoniale e rispondono in proprio, a norma del codice civile, per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
- III. Essi sono regolamentati da norme autonomamente deliberate che non devono essere in contrasto con i principi del presente statuto e che devono prevedere, per la elezione dei propri organismi dirigenti nonché dei delegati al congresso e dei consiglieri nazionali dell'Associazione Nazionale Forense, il rispetto delle minoranze con l'attuazione del principio del voto limitato di cui all'art. 8.
- IV. I rappresentanti delle Associazioni Territoriali Aderenti all'ANF compongono la consulta dei rappresentanti ATA, la quale, con funzione meramente consultiva, sarà periodicamente convocata dal segretario al fine di migliorare l'informazione e la divulgazione dei deliberati e delle iniziative promosse dal consiglio nazionale e dal segretario stesso.

6 - Affiliazioni

Associazioni forensi autonome, anche a carattere nazionale, possono affiliarsi all'Associazione Nazionale Forense e partecipare ai lavori del consiglio nazionale con propri delegati con diritto ad un solo voto , secondo le modalità appositamente stabilite dallo stesso consiglio nazionale, il quale determina anche il contributo annuale dovuto dalle associazioni affiliate .

7 - Diritti e obblighi dei soci

I.

I soci dell'Associazione Nazionale Forense hanno tutti pari diritti a tempo indeterminato essendo esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; essi godono dell'elettorato attivo

e passivo rispetto a tutte le cariche ed hanno tutti, alle condizioni di cui alle norme statutarie, diritto di voto per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; essi sono tenuti al pagamento di un contributo annuale nella misura che verrà determinata dal consiglio nazionale.

II. Il versamento del contributo annuale viene eseguito a cura dell'associazione aderente di appartenenza del socio ovvero direttamente alla sede centrale dell'Associazione Nazionale Forense nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 4 e dell'art. 6.

III. La qualità di socio non è in alcun modo trasmissibile e si perde:

a) per morte o per dimissioni

b) per cancellazione dall'albo di appartenenza

c) per espulsione deliberata e motivata dai competenti organi statuari.

IV La quota di partecipazione sociale e il contributo associativo non sono trasmissibili né rivalutabili.

8 - Organi, cariche e incompatibilità

Sono organi dell'Associazione Nazionale Forense:

- A Congresso
- B Consiglio Nazionale
- C Segretario Generale e l'ufficio di Segreteria Direttiva Nazionale E. Le Sezioni specializzate
- F. Collegio dei Revisori dei conti
- G. Collegio dei Probiviri
- H. Il Tesoriere

II.

Gli organi di cui alle lettere B), C), D), F), G) H) del comma

precedente durano in carica, qualora non vi sia cessazione anticipata, fino al successivo congresso ordinario salva la proroga di diritto fino all'effettiva sostituzione.

- III. Le elezioni alle cariche, quando previste dal presente statuto devono avvenire sempre con voto limitato a due terzi (arrotondati per eccesso) degli eligendi.
- IV. Il componente di qualsiasi organo collegiale che non partecipa, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive del consesso di cui fa parte viene dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza che provvede alla sua sostituzione.
- V. Le cariche di segretario generale e di presidente del consiglio nazionale sono incompatibili, a pena di decadenza di diritto, con le cariche di componente del consiglio nazionale forense, di consigliere di amministrazione della Cassa di Previdenza Avvocati, di componente della giunta dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana e con quella di presidente del consiglio dell'ordine.
- VI. Le cariche di cui al comma precedente sono rinnovabili consecutivamente soltanto per un mandato.

9 - Il Congresso

I.

Il congresso è convocato dal consiglio nazionale, e si svolge in via ordinaria ogni tre anni.

- II. Esso determina le linee programmatiche e le scelte fondamentali dell'azione dell'Associazione Nazionale Forense.
- III. I lavori dell'assemblea sono disciplinati dal regolamento congressuale approvato dal primo consiglio nazionale successivo a quello della elezione degli organi statutari.
- IV. Al congresso possono partecipare tutti i soci ma hanno diritto di voto solo i delegati eletti dalle associazioni aderenti nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento congressuale. Le associazioni affiliate di cui al precedente art. 6 hanno diritto ad un solo delegato con diritto di voto.

- V. Il congresso può essere convocato in via straordinaria su richiesta di almeno la metà più uno dei membri del consiglio nazionale aventi diritto di voto.
- VI. Il presidente del congresso che ha proceduto all'elezione del consiglio nazionale come disposto dall'art. 10 convoca la riunione del consiglio nazionale, da tenersi entro quaranta giorni dalla fine del congresso, per i suoi adempimenti statutari; nelle more, egli assume la rappresentanza legale dell'Associazione Nazionale Forense.
- VII. La convocazione del Congresso è convocato dal Segretario in carica mediante comunicazione a tutte le associazioni aderenti e a tutti i soci iscritti direttamente, a mezzo di posta raccomandata ovvero mediante telefax o posta elettronica. Le delibere congressuali sono pubblicate attraverso l'organo di stampa ufficiale dell'associazione o con mezzo equipollente.
- VIII. La scelta del tema o dei temi oggetto del dibattito, della città di svolgimento spetta al Consiglio direttivo, sentito il Consiglio Nazionale. Il Consiglio Direttivo individua anche il responsabile organizzativo.
- IX. Ai fini di cui all' art. 111 del TUIR ed a ogni altro fine tributario si considera assemblea sovrana dei soci, degli associati e dei partecipanti, il congresso convocato secondo le norme che precedono.

10 - Il consiglio nazionale

I.

Il consiglio nazionale attua i deliberati congressuali e definisce la politica dell'associazione fornendo indicazioni operative al segretario generale ed al direttivo nazionale.

II. Il consiglio nazionale è composto:

a) dai membri eletti dalle associazioni territoriali aderenti in ragione di uno ogni settanta iscritti o frazione superiore a venticinque; il computo degli iscritti è effettuato con riferimento alla media delle quote annuali effettivamente pagate nell'anno del congresso e nel biennio precedente; in caso di necessità di sostituzione o di revoca l'elezione del sostituto spetta

all'associazione territoriale aderente che aveva eletto il consigliere nazionale da sostituire

b) dal rappresentante in carica di ciascuna associazione territoriale aderente, qualunque sia il numero dei suoi iscritti

c) dai membri eletti dal congresso fra tutti gli iscritti ai lavori dell'assemblea congressuale in numero pari ad una volta e mezzo quello delle sedi aderenti all'Associazione alla data di apertura del Congresso; in caso di necessità di sostituzione il sostituto è eletto dal consiglio nazionale in carica con voto che riporti la maggioranza dei tre quarti dei partecipanti alla votazione

III.

Possono partecipare ai lavori del consiglio nazionale i membri eletti dalle associazioni territoriali aderenti e affiliate in regola con il pagamento delle quote.

IV. Il consiglio nazionale nella sua prima seduta, che viene convocata dal presidente del congresso, convalida la nomina dei consiglieri nazionali, elegge fra i suoi componenti il presidente del consiglio nazionale, due vice-presidenti del consiglio nazionale, il segretario generale e i membri del Consiglio direttivo nonché, anche fra estranei, il collegio dei revisori dei conti.

V. Il consiglio nazionale è presieduto dal suo presidente che lo convoca d'ufficio due volte l'anno; deve comunque essere convocato su richiesta del segretario generale, del consiglio Direttivo o di almeno la metà dei membri del consiglio. La convocazione avviene mediante avviso spedito a ciascun membro del consiglio per posta raccomandata o per telefax ovvero per posta elettronica.

VI. Il consiglio nazionale delibera sulle richieste di adesione all'Associazione Nazionale Forense di associazioni territoriali con facoltà di attribuire ad esse una rappresentanza all'interno del consiglio stesso secondo i criteri di cui al precedente comma II lettere a) e b); delibera altresì sulle richieste di iscrizione di soci singoli, sull'esclusione di associazioni aderenti e sull'espulsione di soci singoli. Delibera, infine, sulle richieste di affiliazione ai sensi del precedente art. 6.

VII. Il consiglio nazionale approva i bilanci preventivi e consuntivi, previo parere del collegio dei revisori dei conti. A maggioranza assoluta dei propri componenti può deliberare - determinandone le modalità per

l'espletamento e per l'applicazione dell'esito - l'indizione di referendum propositivo fra i soci onde conoscerne l'opinione su questioni di particolare interesse.

- VIII. Le sessioni del consiglio nazionale sono validamente costituite con la presenza di almeno un sesto dei suoi membri; non sono ammesse deleghe ad eccezione che per i consiglieri nazionali di cui al comma 2 lett.b) che possono conferire la delega ad altro consigliere nazionale che non può essere portatore di più di una delega.
- IX. Per le deliberazioni relative all'elezione del presidente e dei due vice presidenti, del segretario generale e dei membri del Consiglio direttivo e del Tesoriere nonché per quelle relative alle mozioni di sfiducia che riguardino i detti organi la sessione è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri del consiglio.
- X. Le deliberazioni del consiglio nazionale, ove non sia diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, inclusi nel computo gli astenuti e vengono pubblicate mediante deposito del relativo verbale presso la segreteria organizzativa a disposizione di tutti i soci che ne possono liberamente ottenere copia.
- XI. L'elezione del presidente e dei due vice presidenti avviene a scrutinio segreto con separate votazioni; per l'elezione dei due vice presidenti l'espressione di voto è uninominale.
- XII. L'elezione del segretario generale e del direttivo nazionale avviene a scrutinio segreto con unica votazione sulle proposte di composizione dell'organo e di indicazioni programmatiche fornite dai candidati alla carica di segretario generale. In caso di più candidati, qualora nessuno di essi ottenga la maggioranza assoluta dei votanti, si procede al ballottaggio fra i due che hanno riportato più voti; in questa occasione i candidati possono modificare la proposta di composizione del direttivo. Le medesime modalità si adottano per l'elezione dei membri del Consigli Direttivo di sua competenza e il Tesoriere.
- XIII. Il direttore responsabile degli organi di stampa, ove non sia consigliere nazionale, partecipa alle riunioni del consiglio quale componente di diritto così come il Presidente onorario.

11 - Il presidente e i vice presidenti del consiglio nazionale

I.

Il presidente del consiglio nazionale:

- a) convoca e presiede il consiglio
- b) determina l'ordine del giorno delle sessioni del consiglio
- c) comunica al direttivo Nazionale e alle associazioni aderenti o affiliate i deliberati del consiglio
- d) partecipa personalmente, o mediante delega a uno dei due vicepresidenti, alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

II.

I vice presidenti coadiuvano il presidente nell'espletamento delle sue funzioni, e il vice presidente più anziano per iscrizione all'albo lo sostituisce in caso di suo impedimento.

12 - Il Segretario Generale e l'ufficio di Segreteria

I.

Il segretario generale ha la rappresentanza politica, legale e amministrativa dell'Associazione Nazionale Forense; per lo svolgimento di tutte le attività necessarie e opportune per il raggiungimento degli scopi statutari e cura l'esecuzione dei deliberati del consiglio nazionale Indica i membri dell'ufficio di Segreteria, fino a un massimo di 4, che avranno funzioni di responsabile organizzativo di responsabile della comunicazione

- III. e di sostituzione per le ipotesi di suo temporaneo impedimento.
- IV. La cessazione dalla carica di Segretario fa decadere l'ufficio di Segreteria
- V. Il Segretario Nazionale convoca almeno una volta ogni bimestre Il Consiglio Direttivo.

VI. Il segretario generale convoca, inoltre, la consulta dei rappresentanti ATA di cui all'art. 5, IV° comma, al fine di migliorare l'informazione e la divulgazione dei deliberati e delle iniziative promosse dal consiglio nazionale e dal segretario stesso.

13 - Il Nazionale

I.

II.

I. Il Consiglio Direttivo è composto da i componenti l'ufficio di Segreteria, da egual numero di membri eletti dal Consiglio Nazionale, Dal Presidente del Consiglio Nazionale, dal Tesoriere dai responsabili delle aree specialistiche e dai coordinatori regionali.

II. Il Consiglio Direttivo:

- a. coadiuva il Segretario Generale nell'attuazione delle direttive e dei provvedimenti necessari all'attuazione delle direttive e delle mozioni approvate dal Consiglio Nazionale, controllandone la corretta esecuzione, ratifica le decisioni urgenti del Segretario. In caso di dissenso con il segretario, con la richiesta dei 2/3 dei componenti, può chiedere la convocazione del Consiglio Nazionale con anche la richiesta di dimissione dello stesso.
- b. Individua le aree di specializzazione nominando i responsabili nazionali, dando le direttive per il funzionamento, apprestando o modificando i regolamenti e vigilando sul corretto funzionamento
- c. nomina il direttore responsabile degli organi di stampa dell'Associazione Nazionale Forense, il quale - ove non sia membro del direttivo - partecipa comunque alle riunioni senza diritto di voto.
- d. Le decisioni sono prese a maggioranza: in caso di parità il voto del Presidente del Consiglio Nazionale vale doppio.

III. Il direttivo si scioglie, a seguito di:

a) dimissioni della maggioranza dei suoi componenti

b) sfiducia votata dal consiglio nazionale

c

.

14. Le Sezioni Specializzate

I. Il Consiglio Direttivo determina le aree di specializzazioni rilevanti ai fini della formazione e del relativo riconoscimento ai sensi di legge e/o del regolamento del C.n.f., individuando il responsabile nazionale.

II. Il responsabile Nazionale sceglierà, su indicazione delle sedi locali, i collaboratori, fino a un massimo di 4, che abbiano i requisiti richiesti dalla legge e/o dal regolamento del C.N.F. per dare attuazione ai programmi formativi, elaborare pareri per il Segretario Generale sulle materie di competenza, controllare l'applicazione dei corsi delle sezioni specializzate locali, stringere convenzioni con altre associazioni specialistiche.

III. La sezione specializzata assumerà la denominazione A.N.F./Specialità, anche in sede locale se istituita, con autonomia finanziaria. Nel Bilancio preventivo di A.N.F. saranno indicate le disponibilità di ogni sezione che verranno erogate dal Tesoriere con obbligo di rendicontazione.

15 - Il Collegio dei revisori dei conti

I.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal consiglio nazionale anche al di fuori dei propri membri; esso è convocato e presieduto dal componente più anziano di età.

II. Mancando per qualsiasi causa uno dei componenti effettivi, gli subentra il supplente più anziano.

III. Il collegio dei revisori dei conti controlla, con ampi poteri ispettivi esercitabili disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti, le entrate e le uscite di cassa, riscontra i documenti giustificativi, esamina preventivamente i bilanci preventivi e consuntivi e allega ad essi la propria relazione.

16 - Il Collegio dei probiviri

I.

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal congresso tra gli iscritti alle associazioni aderenti.

II. L'appartenenza al collegio dei probiviri è incompatibile con qualunque altro incarico nell'Associazione Nazionale Forense.

III. Il collegio dei probiviri dura in carica fino al successivo congresso ordinario in quanto conservino la qualità di iscritti ad un'associazione aderente; la perdita di tale qualità comporta la sostituzione con un supplente; il consiglio nazionale reintegra il collegio dei probiviri sino al successivo congresso ordinario.

IV. Compito del collegio dei probiviri è giudicare sulle controversie fra soci singoli dell'Associazione Nazionale Forense o fra associazioni aderenti e l'Associazione Nazionale Forense stessa, ad esclusione delle questioni di natura politica per le quali è competente esclusivamente il consiglio nazionale.

V. Il Collegio è anche organo di secondo grado avverso le decisioni adottate dai Collegi dei Probiviri delle singole ATA.

VI. La prima riunione dei probiviri è convocata dal presidente del Consiglio Nazionale. Nella prima riunione il Collegio procederà alla nomina, tra i propri membri effettivi del Presidente. Il Presidente così nominato avrà il compito di coordinare i lavori, convocare il collegio con le modalità del regolamento.

VII. Le sanzioni che il Collegio può infliggere alle singole ATA o ai singoli aderenti sono la revoca, la censura e l'esclusione. Per le singole ATA l'irrogazione di tre richiami e due censure comporta la proposta di esclusione.

VIII. Qualora il Collegio motivi per l'esclusione di una ATA, trasmetterà motivato parere al Consiglio Nazionale per i provvedimenti di sua competenza.

IX. Il collegio dei probiviri giudica inoltre sulla lealtà, probità e correttezza nei confronti dell'Associazione Nazionale Forense di chiunque sia componente di un organo dell'associazione.

17. Il Tesoriere Nazionale

I. Il Tesoriere Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale con voto segreto e a maggioranza.

II. Il Tesoriere Nazionale vigila sulla regolarità e il buon andamento della gestione contabile ed economica dell'Associazione; cura l'incasso delle quote annuali; autorizza i pagamenti alle sezioni specializzate e controlla il rendiconto.

18 - Revisione dello statuto

I.

Modifiche al presente statuto possono essere apportate dal congresso, che espressamente fin dalla convocazione abbia tali proposte all'ordine del giorno, con il voto favorevole della maggioranza dei delegati.

19 - Norme finali

I.

La costituzione dell'Associazione Nazionale Forense è effetto della confluenza culturale, morale e politica delle due associazioni denominate "Assoavvocati - Confederazione Nazionale delle Associazioni Sindacali Forensi d'Italia" e "Sindacato Nazionale degli Avvocati - Federavvocati". Essa succede nelle posizioni politiche e culturali nonché nell'uso dei nomi, dei simboli e degli emblemi delle predette associazioni, fermo rimanendo che tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi attualmente esistenti rimangono a favore o a carico delle predette associazioni stesse, gestiti dai rispettivi liquidatori.

II. Il consiglio nazionale provvede nella sua prima riunione ad approvare il regolamento per i suoi lavori; fino a che quest'ultimo non sia approvato, i lavori del consiglio nazionale sono disciplinati dal suo presidente

20 Norma transitoria

I. Le modifiche del presente statuto entreranno in vigore a far data dal prossimo Congresso.

II. Il Consiglio Nazionale successivo alle modifiche statutarie nominerà apposite commissioni per la redazione dei regolamenti delle aree specializzate e sulle modalità di difesa avanti al Collegio dei Probiviri.

III. La prima nomina dei responsabili delle aree specializzate sarà effettuata dal prossimo Congresso a maggioranza.